



FORMAZIONE 4.0
CREDITO
D'IMPOSTA 2020
SPESE
AGEVOLABILI
E FRUIZIONE

Novara - via Dolores Bello 3
Milano - p.zza Castello 24

studio@studiovalentiassociato.com
www.studiovalentiassociato.com



STUDIO VALENTI ASSOCIATO
PROFESSIONISTI D'IMPRESA | CONSULTANTS FEDERATION

Formazione 4.0: credito d'imposta 2020, spese agevolabili, disciplina e come fruirne

Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato introdotto nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0 e consiste in un'agevolazione rivolta a tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Il beneficio è indirizzato alla generalità delle imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito. Si sottolinea, inoltre, che il bonus è destinato anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, con riferimento al personale dipendente impiegato in tali attività.

Le spese ammissibili

Il Decreto Ministeriale 4 maggio 2018, che introduce le disposizioni attuative dell'agevolazione in commento, individua le spese ammissibili al beneficio, ovvero sia l'importo che costituisce la base di calcolo del credito d'imposta.

È stabilito anzitutto che agli effetti del **credito d'imposta** assumono rilievo le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Con riferimento alla nozione di costo aziendale, si prevede che esso debba essere inteso come: "la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede".

Si sottolinea, a tal riguardo, che deve trattarsi esclusivamente di costi di competenza del periodo di vigenza dell'agevolazione.

È espressamente stabilito che sono ammissibili anche le spese sostenute per il personale dipendente impiegato in tali attività in veste di docente o tutor di un eventuale formatore esterno all'azienda; anche in questo caso, infatti, l'impresa sostiene un costo pari al "mancato reddito" del dipendente distolto dalle ordinarie attività produttive per essere occupato nelle attività di formazione interna. Tuttavia, in quest'ultimo contesto, per evidenti esigenze di carattere antielusivo, è stato fissato un tetto massimo delle spese ammissibili, al fine di evitare che la non ammissibilità del costo per i docenti esterni (non dipendenti) potesse essere aggirata attraverso l'assunzione strumentale di esperti esterni non inseriti nei processi produttivi dell'impresa beneficiaria. Nel dettaglio, è previsto che le spese ammissibili all'incentivo in commento non possano eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali. La semplificazione arriva con la legge di Bilancio 2020, che ha prorogato l'agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Altra novità riguarda la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l'attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. È inoltre previsto che le attività di formazione possono essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.

Le attività di formazione ammissibili

Le attività di formazione rilevanti per la misura in esame sono quelle finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale. Il D.M. 4 maggio 2018 ha previsto un elenco, non esaustivo, delle attività ammissibili al credito d'imposta, rivolte alla formazione del personale dipendente dell'impresa, concernenti le seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati,
- cloud e fog computing,
- cyber security,
- simulazione e sistemi cyber-fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale),
- internet delle cose e delle macchine,
- integrazione digitale dei processi aziendali.

La misura del credito e le modalità di fruizione

A partire dalle spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cioè dall'anno d'imposta 2019, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare), la percentuale del vantaggio fiscale è prevista in misura differente a seconda delle dimensioni dell'impresa che ne fruisce. In particolare, il credito è attribui-

to alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione, è concesso nella misura del 40 per cento per le medie imprese e ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Il massimale annuale è previsto nel limite di euro 300.000 per le piccole e medie imprese, mentre scende ad euro 200.000 per le grandi imprese.

Sono considerate **piccole imprese** quelle che contestualmente:

- hanno meno di 50 occupati e
- un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Sono **medie imprese**, invece, quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese che non rientrano nei parametri di cui sopra sono da considerarsi come **grandi imprese**.

È il caso di precisare, così come espressamente definito dalla Relazione illustrativa al D.M. 4 maggio 2018, che il massimale deve intendersi riferito ad un ordinario periodo agevolabile della durata di dodici mesi.

Qualora, dunque, i periodi d'imposta fossero di durata inferiore o superiore a dodici mesi, occorrerà procedere ad un corrispondente ragguglio del massimale medesimo.

La norma prevede che il credito d'imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con esclusione pertanto di ogni possibilità di richiesta di rimborso.

È stabilito nel contempo che la compensazione del credito d'imposta per le spese di formazione nel



settore delle tecnologie 4.0 non soggiaccia al limite compensativo pari ad Euro 250.000 previsto per i crediti d'imposta agevolativi, né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di euro 700.000.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione sotto descritti. Ciò significa che la fruizione del credito d'imposta attraverso il suo utilizzo in compensazione può avvenire dal periodo d'imposta successivo a quello agevolabile ma non prima dell'ottenimento da parte dell'impresa della certificazione della documentazione contabile.

Obblighi documentali e dichiarativi

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, è introdotto l'obbligo di certificazione dei costi da parte del soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale soggetto dovrà verificare l'effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e la corrispondenza delle stesse alla contabilità predisposta dall'impresa. Si segnala che detto adempimento non può ritenersi soddisfatto nell'ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio d'esercizio.

Per le società non tenute al controllo legale dei conti, l'espletamento di tale obbligo di certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito ad un revisore legale o ad una società di revisione. Solo per queste ultime imprese, è previsto che le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione contabile siano riconosciute in

aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore ad Euro 5.000 e fermo restando il massimale annuale sopra riportato.

Oltre all'obbligo concernente l'apposita certificazione della documentazione contabile, le imprese beneficiarie sono tenute a predisporre e conservare ulteriori prove documentali, tra i quali una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, ai fini dei successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ed idonee a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni necessari al fine di poter fruire del credito d'imposta.

A partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022 la misura risulterebbe invece potenziata con inclusione, fra le spese ammissibili:

- dei costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature);
- dei costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione (in particolare le spese dei formatori esterni);
- delle spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Altra novità è la rimodulazione del tetto massimo di credito d'imposta ammissibile secondo il seguente schema:

- 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)
- 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
- 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

studio@studiovalentiaassociato.com

www.studiovalentiaassociato.com

